



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Al Responsabile del Progetto  
Dott. Federico Gelli

**E p.c.** Al Signor Presidente della Conferenza  
delle Regioni e Province Autonome

Al Signor Coordinatore  
Commissione Politiche Sociali

LORO SEDI

**OGGETTO: Regione Toscana – Invito ad aderire alla proposta progettuale per la realizzazione di interventi per l’assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Annualità 2023.**

## **§1. Premessa.**

La Direttiva 2012/29/UE rappresenta la pietra angolare del sistema UE di garanzie a tutela delle vittime di reato e si contraddistingue per un approccio moderno di intervento sui territori attraverso l’istituzione di norme minime nel settore dell’assistenza, informazione e supporto alle vittime.

I **diritti di informazione**, tra gli altri, sono tra le esigenze maggiormente valorizzate.

In particolare, gli aspetti relativi alla comunicazione sono stati oggetto di grande attenzione da parte del Legislatore, in ragione della loro funzione prodromica rispetto alla fruizione delle altre garanzie previste.

Per questa ragione, la Direttiva si sofferma sui requisiti di qualità, certezza e adeguatezza della comunicazione e dell’informazione erogata.

Con legge di bilancio 2020 sono state stanziare risorse, con carattere permanente, per il rafforzamento della rete di assistenza delle vittime di reato, per la tutela sociale e assistenziale, nonché per assicurare i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e per il coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/UE.

Questo Dipartimento ha inteso dare attuazione alle disposizioni della Direttiva, attraverso l’avvio di procedure pubbliche di finanziamento - non competitive- per gli anni 2021 e 2022, per favorire lo sviluppo di servizi per il sostegno alle vittime di reato, su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, al fine di acquisire specifiche proposte progettuali, concernenti l’assistenza generale alle

vittime di reati, anche in forma complementare ed integrata con quanto già adottato o presentato nell'ambito della programmazione regionale/provinciale ed eventualmente in linea di continuità con quanto posto in essere, nella medesima materia, dalla Cassa delle Ammende.

A tal fine ha deciso di finanziare, sulla base del presente schema guidato, le iniziative regionali che intenderanno aderire al percorso indicato per l'anno 2024.

## **§2. La tutela delle vittime: una nuova sfida.**

Con il presente invito si intende proseguire nel solco dell'attività già avviata negli anni passati, potenziando le attività volte a valorizzare il tema del **diritto di informazione e sostegno alle vittime**. Sul punto si rammenta che ai sensi del considerando 21 della citata Direttiva europea *“Le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero fornire **informazioni** e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima. Tali informazioni e consigli dovrebbero essere forniti in un linguaggio semplice e accessibile”*.

Occorre, inoltre, rimarcare che l'informazione è una forma di **assistenza** e che, ai sensi del considerando 37, *“L'**assistenza** dovrebbe essere fornita in modi diversi, senza formalità eccessive e prevedendo una sufficiente distribuzione geografica in tutto lo Stato membro che consenta a tutte le vittime di accedere a tali servizi. Le vittime che hanno subito un notevole danno per la gravità del reato potrebbero chiedere servizi di assistenza specialistica”*.

Ancora, con specifico riferimento *“Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono”*, viene precisato (v. considerando 38) che alle medesime *“dovrebbero essere fornite **assistenza specialistica e protezione giuridica**. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori dei reati, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere **nell'informare** le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati”*.

Va evidenziato che *“Non è richiesto ai servizi di assistenza alle vittime di fornire direttamente vaste competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime dovrebbero aiutare queste ultime a rivolgersi all'assistenza professionale esistente, quali gli psicologi”* (v. considerando 39 della citata Direttiva).

Ancora, si ritiene utile evidenziare un passaggio molto significativo della Direttiva 2012/29/UE, allorché al considerando 62 chiarisce che *“Per prestare alle vittime di reato assistenza, sostegno e protezione adeguate è opportuno che i servizi pubblici operino in maniera coordinata e intervengano*

*a tutti i livelli amministrativi: a livello dell'Unione e a livello nazionale, regionale e locale. Le vittime andrebbero assistite individuando le autorità competenti e indirizzandole ad esse al fine di evitare la ripetizione di questa pratica. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di «punti unici d'accesso» o «sportelli unici», che si occupino dei molteplici bisogni delle vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il **bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento**».*

Tanto premesso, in linea con le sollecitazioni sovranazionali e in continuità con le pregresse iniziative in materia, il Dipartimento propone alle Regioni aderenti uno specifico percorso costruito su obiettivi predefiniti da parte del Ministero.

### **§3. Obiettivi della proposta progettuale.**

**Gli obiettivi tendono tutti verso la realizzazione di una rete diffusa e quanto più omogenea sul territorio nazionale di servizi, di seguito brevemente riassunti:**

- 1) **Creazione di uno o più “sportelli informativi” in favore delle vittime di qualsiasi tipologia di reato: assistenza da parte di uno staff multidisciplinare** in funzione del **“diritto di comprendere e di essere compresi”** (v. art. 3 della Direttiva citata), attesa **la centralità del diritto all’informazione e all’ascolto per la vittima.**

La Regione si impegna a creare un **punto di accesso** (ovvero a rafforzare quello eventualmente già esistente, anche mediante la costituzione di un ulteriore punto di accesso), inteso come spazio di ascolto e accoglienza, al fine di fornire informazione, assistenza e sostegno alle vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, etnia, religione, condizione socio - economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", dal D.L. n. 212 del 15 dicembre 2015 recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012" e dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015-2016".

Per il perseguimento dell’obiettivo **l’equipe multidisciplinare** dovrà essere costituita, di base, da professionalità appartenenti alle seguenti aree: **giuridico-legale; socio-assistenziale; medico-sanitaria**, così da garantire un accesso sicuro, libero e gratuito all’utenza.

**Lo sportello dovrà garantire le seguenti tipologie di servizi:**

- Primo ascolto e informazioni sui diritti della vittima, anche con riferimento alle forme di tutela e protezione esperibili, ivi incluso l’ambito giudiziario;
- Individuazione del bisogno, indicazione del servizio ritenuto adeguato e accompagnamento ai servizi del territorio;
- Supporto psicologico alle vittime.

- 2) **Creazione della rete di supporto alle vittime sul territorio nazionale:** la Regione si impegna a fornire la propria collaborazione per la concreta attivazione di un collegamento con i servizi di assistenza alle vittime già presenti sul territorio di riferimento.

Con l'obiettivo di poter aiutare la vittima a migliorare la propria consapevolezza dei diritti di cui è titolare e a individuare le modalità più adeguate di accesso alla giustizia e ai servizi correlati è in via di rilascio da parte Ministero della Giustizia un Portale di informazione istituzionale in materia di protezione delle vittime di reato.

La scelta di istituire un Portale dedicato si prefigge lo scopo di offrire alla vittima di reato italiana e straniera un riferimento rapido per le situazioni di emergenza, percorsi chiari e puntuali sull'attuale sistema di assistenza operante sul territorio nazionale e schede d'informazione limpide e facilitate sul tema.

Ai fini del primo popolamento del Portale con l'indicazione di tutti i percorsi assistenziali già operativi sul territorio nazionale, la Regione avvierà le seguenti attività:

- Ricognizione territoriale delle associazioni già attive nel settore di assistenza alle vittime
- Raccolta e promozione di protocolli operativi tra istituzioni, strutture sanitarie, operatori socio-assistenziali, uffici giudiziari, istituti scolastici, forze dell'ordine per assicurare la presa in carico della vittima in tutte le fasi di bisogno, antecedenti, contestuali e successive a quella giudiziaria, se esistente. In tal modo, creando una struttura integrata e coordinata a tutti i livelli amministrativi al fine di garantire la massima efficienza del sistema, evitando ogni forma di vittimizzazione secondaria;
- Raccolta, censimento e descrizione degli interventi basati su collaborazioni strutturate che si sono tradotte in prassi virtuose sui territori.

Si invita pertanto la Regione interessata, anche in forma partenariale con uffici giudiziari, altre istituzioni, enti pubblici e/o del terzo settore, ad aderire alla presente proposta progettuale, concernente **lo sviluppo di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di reati anche in forma complementare ed integrata con quanto già in essere nell'ambito del medesimo settore.**

### **3) Potenziamento dei percorsi progettuali già finanziati negli anni 2021-2022 dal Dipartimento.**

#### **§4. Requisiti degli interventi finanziabili.**

In funzione della fruibilità del finanziamento devono essere specificamente assicurati:

1. la tutela delle vittime (anche con riguardo a quelle in stato di particolare vulnerabilità), prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivo alla conclusione del procedimento penale;
2. la protezione dalla vittimizzazione secondaria;
3. la gratuità e riservatezza dei servizi offerti;
4. il rispetto della disciplina a tutela dei dati personali delle vittime e degli autori di reato;
5. la professionalità comprovata degli operatori e del personale impiegato;
6. il rispetto di quanto previsto nella Direttiva 2012/29/UE, nel D.lgs. 15/12/15 n. 212 *“Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”*, nel Regolamento UE 2016/679, nel D.lgs. 10/08/2018 n. 101, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ”.*

## **§5. Dotazione finanziaria.**

Le risorse messe a disposizione per quanto previsto in convenzione sono pari a € **112.200,00**.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di attribuire eventuali risorse residue attraverso un'ulteriore ripartizione dei fondi alle Regioni aderenti.

## **§6. Durata del progetto.**

Il progetto da realizzare sulla base del presente invito ha durata di **12 mesi**, la cui decorrenza coinciderà con la dichiarazione di "avvio di attività", debitamente documentata, trasmessa via pec all'indirizzo [prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it)

Qualora necessitata da eventi imprevisti e contingenti, la Regione dovrà comunicare tempestivamente eventuali scostamenti dal cronoprogramma approvato e formulare una motivata richiesta di proroga da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione.

## **§7. Spese ammissibili.**

Le spese ammissibili al finanziamento devono rientrare nelle seguenti categorie e devono tenere conto dei costi standard, previsti dalla normativa vigente a livello nazionale e regionale:

1. spese per il personale impegnato;
2. spese per i destinatari degli interventi;
3. spese per noleggio di beni e servizi;
4. spese generali di funzionamento, concernenti comunicazione, pubblicità, progettazione, amministrazione, segreteria, gestione e coordinamento, non superiore al 7% dell'importo complessivo indicato in convenzione.

Si ricorda l'opportunità di fare riferimento alle Unità di Costo Standard (U.C.S.) definite dai Decreti Direttoriali della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 406 del 01/08/2018 e n. 319 del 17/09/2019 e alla circolare n. 2 del 2/2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Per quanto riguarda il costo dei professionisti esterni si stabilisce il massimale del costo orario ammissibile in € 35,00 lorde.

## **§8. Modalità di adesione alla convenzione di progetto.**

**L'adesione alla convenzione (allegato 1), debitamente compilata, dovrà avvenire entro il 13 novembre 2023 mediante sottoscrizione con firma digitale e dovrà pervenire al Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli Affari di Giustizia, in via telematica, al seguente indirizzo: [prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it).**

La partecipazione degli enti del Terzo settore ai sensi del D.lgs. 117/17 e del DM 72/2021 del 31.3.2021 del Ministero del Lavoro, che adotta le Linee Guida sul rapporto tra PP.AA. ed Enti del Terzo settore, dovrà essere effettuata con procedure ad evidenza pubblica.

Resta inteso che l'impiego di partner nell'attuazione del progetto non esonera l'ente beneficiario del finanziamento dal vincolo funzionale di gestione delle risorse stanziato, le quali in ogni caso non potranno costituire oggetto di dazione immediata alla vittima.

## **§ 9. Concessione del finanziamento.**

La concessione del finanziamento è condizionata all'indicazione del conto presso la competente sezione di tesoreria dello Stato, intestato al soggetto proponente che ha presentato la domanda ed alla firma della Convenzione tra l'Amministrazione erogante il finanziamento e la Regione/Provincia Autonoma, nella persona del Responsabile del progetto, che ha i seguenti obblighi: a) l'obbligo di

comunicare immediatamente il mutamento del responsabile del progetto con contestuale trasmissione dell'atto di nomina; b) l'obbligo di segnalare ogni variazione delle modalità di esecuzione dei progetti finanziati ai fini della necessaria autorizzazione, compresa ogni variazione del cronoprogramma; c) l'obbligo di trasmettere la relazione quadrimestrale sull'andamento del progetto; d) l'obbligo di trasmettere alle scadenze previste dalla convenzione di finanziamento, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando la documentazione giustificativa delle spese sostenute; e) l'obbligo di far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate.

L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento comporta la **revoca** dello stesso e l'inaccessibilità alle ulteriori opportunità di finanziamento. I fondi saranno erogati con mandati di pagamento emessi dall'Amministrazione erogante per l'intero importo previsto, secondo le modalità disposte in sede di convenzione per la concessione del finanziamento.

\*\*\*

Si allega il format della **convenzione**, da restituire secondo le modalità di cui al precedente par. 8.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Luigi Birritteri*